



PROGRAMMA REGIONALE LIGURIA FESR 2021 – 2027

Priorità: 1. Sviluppo e consolidamento della competitività e dell'attrattività del sistema ligure, con particolare riferimento a innovazione, digitalizzazione e rafforzamento degli investimenti.

Obiettivo specifico: RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)

Azione 1.3.6 - La disponibilità di credito per il sistema produttivo e il miglioramento della capacità di accesso al credito da parte delle MPMI

“Quota Liguria - Sostegno al consolidamento delle pmi attraverso la quotazione nei mercati di capitali”

1) Obiettivi

1. In attuazione dell'Azione 1.3.6 del PR FESR Liguria 2021-2027, il bando si propone di facilitare l'accesso al credito per le imprese per sopperire alle carenze del mercato del credito attraverso la quotazione nei sistemi multilaterali di negoziazione quale strumento per garantire il rafforzamento patrimoniale e migliorare il potere negoziale nei rapporti con gli intermediari.

2) Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di agevolazione le micro, piccole e medie imprese in forma singola o associata (forma cooperativa o consortile), costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese.

Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui all'allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17/06/2014.

Le imprese devono avere la sede legale e una sede operativa in Liguria regolarmente censite presso la CCIAA competente alla data dell'Avviso di ammissione e inizio negoziazioni adottato dal gestore MFT. Il requisito deve essere mantenuto per almeno tre anni dall'ultima erogazione del contributo.

Non sono ammissibili all'agevolazione le imprese che non avviano la negoziazione entro 180 giorni successivi alla data dell'Avviso di ammissione e inizio negoziazioni

Sono escluse dai benefici del presente bando:

- a) le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, nel settore della produzione, fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco e nel settore delle attività finanziarie e assicurative di cui alla sezione K della classificazione ATECO 2007.
- b) le imprese già quotate su sistemi multilaterali di negoziazione o mercati regolamentati iscritti nell'elenco tenuto dall'ESMA¹ ovvero su mercati presenti in Paesi con i quali l'Unione Europea ha approvato accordi a tutela della concorrenza e della trasparenza degli aiuti di stato;
- c) le imprese in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal Decreto legislativo 14/2019, così come modificato ai sensi del D.lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- d) le imprese in difficoltà²;
- e) le imprese oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi³;

¹ https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg

² Art. 2 comma 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014

³ Art. 9 comma 2 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

- f) le imprese destinatarie di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla Regione Liguria e che non sono in regola con la restituzione delle somme dovute;
- g) le imprese che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative.

3) Iniziative ammissibili

1. Sono ammissibili i progetti finalizzati alla quotazione in Borsa da parte delle MPMI Liguri, che prevedano un aumento di capitale pari almeno al 50% dell'offerta pubblica iniziale (IPO)⁴.
2. Possono essere finanziate le spese di consulenza relative all'ammissione alla quotazione in Borsa e i costi dei servizi di consulenza correlati alla quotazione sostenuti nei tre anni successivi alla quotazione. Nel caso in cui il processo di quotazione non si concluda positivamente l'impresa non è ammessa al contributo.
3. I progetti sono agevolati nei limiti e alle condizioni previsti dall'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
4. Le attività del progetto devono essere avviate⁵ successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione, fatte salve le spese per i lavori preparatori che non costituiscono "avvio dei lavori" e possono pertanto essere precedenti alla presentazione della domanda. Per tutte le altre spese di consulenza che non riguardino lavori preparatori quali studi di fattibilità/analisi necessari alla presentazione del progetto, l'impegno giuridicamente vincolante (contratto, lettera di incarico, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il processo di quotazione), ove previsto, deve essere perfezionato successivamente alla presentazione della domanda di contributo.
5. Il percorso di quotazione in borsa (che si considera tale con l'Avviso di ammissione e inizio negoziazioni adottato dal soggetto Gestore del MTF) dovrà concludersi entro 6 (sei) mesi dalla data di presentazione della domanda del contributo, con possibilità di richiesta di un'unica proroga adeguatamente motivata e comunque non superiore a 6 mesi. In ogni caso l'ultima rendicontazione annuale deve essere presentata entro il 30 giugno 2028.
6. La concessione dell'agevolazione è subordinata alla trasmissione della delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore MTF entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda.
7. Gli interventi non devono riguardare attività oggetto di delocalizzazione ai sensi dell'art. 66 del Regolamento (UE) 1060/2021 o trasferimento di un'attività produttiva fuori dalla regione (NUTS 2) in cui ha ricevuto il sostegno in conformità all'art. 65, paragrafo 1 lettera a) del Regolamento medesimo;
8. Non sono ammissibili i programmi di investimento riconducibili alle esclusioni previste dall'art. 7, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1058, elencate nell'Allegato 1.

4) Spese ammissibili

⁴ Nell'offerta pubblica di vendita e sottoscrizione (OPVS) l'operazione di offerta titoli deve avere ad oggetto azioni di nuova emissione per almeno il 50% dell'offerta pubblica iniziale (IPO).

⁵ Per data di avvio si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante (contratto, lettera di incarico o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il processo di quotazione). I lavori preparatori o la realizzazione di studi di fattibilità necessari alla presentazione del progetto non sono considerati come avvio dei lavori.

1. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese di consulenza strettamente connesse e funzionali all'attività di quotazione, ossia per:
 - a) implementazione e adeguamento del sistema del controllo di gestione;
 - b) la redazione del piano industriale;
 - c) lo svolgimento della due diligence finanziaria;
 - d) la redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati;
 - e) la produzione di ricerche così come definite nell'articolo 3, comma 1, definizioni 34 e 35 del regolamento (UE) n. 596/2014 (incluse le ricerche indipendenti);
 - f) le attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell'offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell'impresa;
 - g) le attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
 - h) le attività di comunicazione e investor relation non ricorrenti, necessarie a divulgare l'investment case;
 - i) le attività relative alla revisione del bilancio annuale e semestrale;
 - j) le attività dell'intermediario che supporta la società nell'ammissione alle negoziazioni valutandone l'appropriatezza e la assiste e supporta, nell'assolvimento dei compiti e delle responsabilità derivanti dal regolamento del mercato;
 - k) e attività dell'intermediario incaricato di esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e vendita in conformità con quanto disposto dal Regolamento del mercato e a produrre o far produrre per proprio conto almeno due ricerche (come definite nell'articolo 3, comma 1, numeri 34 e 35 del Regolamento (UE) n. 2014/596 e che soddisfino le condizioni previste dall'articolo 36, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565) all'anno concernenti l'emittente. Sono altresì ammissibili i corrispettivi del mercato di quotazione e dell'Autorità di vigilanza.
2. Non sono ammissibili, tra le altre, le spese non puntualmente sopra citate ed in particolare:
 - a. le spese effettuate e/o fatturate all'Impresa beneficiaria, da società con rapporti di controllo o collegamento così definito ai sensi dell'articolo 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza o ancora altri elementi di collegamento tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità o parentela entro il grado stabilito dall'art. 77 del Codice Civile) o le spese che siano effettuate e/o fatturate all'Impresa beneficiaria da soci (persone fisiche o giuridiche) e/o amministratori e/o personale dipendente dell'Impresa beneficiaria stessa. In sede di rendicontazione delle spese l'Impresa beneficiaria presenterà una dichiarazione in tal senso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la cui veridicità sarà oggetto di controlli;
 - b. le spese relative imposte e tasse;
 - c. le spese per servizi di consulenza continuativi o periodici e relativi a costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi alla gestione ordinaria ossia ad attività regolari di consulenza fiscale, legale o pubblicità.
3. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo di agevolazione.
4. Tutti i titoli di spesa devono essere intestati al soggetto richiedente e devono riportare, ai sensi di quanto

prescritto dall'art. 5 del D.L. 24/02/2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, gli estremi del C.U.P. (codice unico di progetto), di cui all'art. 11 della legge 16/01/2003, n. 3 comunicato da FI.L.S.E. S.p.A, pena la inammissibilità della corrispondente spesa. Per i titoli di spesa emessi prima della corretta attribuzione e comunicazione del C.U.P., lo stesso deve essere riportato nelle quietanze di pagamento.

L'obbligo di cui sopra non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato, per acquisti effettuati da tali fornitori, dovrà essere attestata dal beneficiario mediante la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei termini e con le responsabilità di cui al DPR 445/2000.

5. Non sono ammissibili le fatture di importo imponibile complessivo inferiore a euro 1.000,00 (mille/00), siano esse fatture di acconto e/o di saldo;
6. I conti correnti bancari o postali, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa devono essere intestati al soggetto beneficiario.
7. Le spese devono essere adeguatamente tracciate nella contabilità aziendale, in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili.
8. Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A., qualora recuperabile da parte del soggetto beneficiario, e qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.

5) Intensità e forma dell'agevolazione

1. L'agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto nella misura del 50% delle spese complessive ammissibili;
2. Il contributo è concesso nel limite massimo di euro 600.000,00(seicentomila/00) per i costi relativi alla quotazione in Borsa, di cui massimo euro 300.000,00 per i costi legati all'ammissione alla quotazione (da rendicontare entro 90 giorni dall'approvazione del provvedimento di concessione del contributo) e euro 300.000,00 per i costi dei servizi di consulenza correlati alla quotazione, sostenuti nei tre anni successivi alla quotazione (nel limite di euro 100.000,00 per anno, da rendicontare entro il 30 giugno dell'anno successivo), fermo restando il termine ultimo per la trasmissione delle rendicontazioni di cui all'articolo 3 c.5 del presente Bando;
3. I progetti sono agevolati nei limiti e alle condizioni previsti dall'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
4. Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), nei limiti dell'intensità di aiuto di cui all'art. 18.2 del Regolamento GBER;
5. Al fine di consentire il cumulo con il credito di imposta di 500.000 euro di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) commi da 89 a 92 e relativi provvedimenti attuativi, il contributo regionale sui costi di consulenza per la fase di quotazione è riconosciuto nel limite di 300.000 euro e sempre nel rispetto del 50% di cui agli artt. 8.3 lett. b) e 18.2 del Regolamento GBER;
6. In attuazione della circolare del Dipartimento RGS n. 33 del 31/12/2021 e dell'art. 9 Reg. UE n. 2021/241, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere

il sostegno da più fondi nel rispetto delle disposizioni di cumulo. Sono in ogni caso escluse le spese finanziate con risorse PNRR secondo quanto disposto dalla circolare del Dipartimento RGS n. 13 del 28/03/2024;

6) Presentazione delle proposte

1. Le domande di ammissione ad agevolazione, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, devono essere redatte esclusivamente on line accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante dell'impresa proponente (formato PDF.p7m.) e inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa, a decorrere dal giorno 15 settembre 2025. Lo sportello rimarrà aperto fino al giorno 30 dicembre 2027, fatto salvo che si procederà alla chiusura anticipata dello sportello ad esaurimento della dotazione finanziaria assegnata.
2. Le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività). La procedura informatica sarà disponibile nella modalità off-line a far data dal 21 luglio 2025.
3. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente bando.
4. Le domande di ammissione ad agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.
5. Il sistema non consentirà l'invio di istanze non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori dei termini.
6. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.
7. Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e F.I.L.S.E. avverranno tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

7) Documentazione obbligatoria

1. La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nelle schermate previste dal sistema "bandi on line", con l'identificazione altresì del titolare effettivo e dovrà essere corredata dai documenti indicati nella piattaforma, da allegarsi anch'essi in formato elettronico.
2. Tutta la documentazione di cui sopra, allegata in formato elettronico (a titolo esemplificativo: giustificativi di spesa, elaborati grafici, relazione da redigere a cura del fornitore del servizio etc.), dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti ed in formato PDF.

8) Istruttoria e criteri di valutazione

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata da FI.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa a sportello, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Le domande vengono esaminate in base alla data di presentazione. L'ordine delle domande presentate nella stessa data ammissibili a seguito delle fasi istruttorie di cui al successivo punto "Valutazione del merito del progetto proposto" del presente articolo, è determinato applicando i criteri premiali di cui al punto "Criteri premiali".
2. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011 e della L. 241/1990.
3. Non sono ammesse regolarizzazioni, fatte salve le rettifiche di meri errori materiali, o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria.
4. Le domande saranno selezionate in due fasi, al fine di valutare:
 - a. l'ammissibilità formale della domanda;
 - b. il merito del progetto proposto a finanziamento.

Prima Fase: Valutazione di ammissibilità formale della domanda

I criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale della domanda corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria.

In tale fase l'istruttoria sarà tesa a verificare:

- A. Rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;
 - B. Completezza e regolarità della documentazione (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscritta da parte di legale rappresentante, etc);
 - C. Requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al/i potenziale/i beneficiario/i (forma giuridica, dimensione d'impresa, settore di attività, eventuale forma associativa, etc);
 - D. Coerenza con le categorie di operazione associate alla procedura di attuazione in conformità con quanto previsto dall'art 73, comma 2, lett. g) del Regolamento (UE) 2021/1060;
 - E. Coerenza con la strategia, i contenuti e l'obiettivo specifico del Programma Regionale;
 - F. Coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto Vas con riferimento al DNSH;
 - G. Assenza di interventi di delocalizzazione in conformità all'articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità all'articolo 65, comma 1 lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060.
5. Conclusa la valutazione di ammissibilità formale della domanda, FI.L.S.E. comunica all'impresa l'esito positivo della verifica - a seguito del quale l'impresa richiedente deve trasmettere l'Avviso di ammissione e inizio negoziazioni adottato dal gestore MTF entro i termini di cui all'art. 3 punto 6, la cui mancata trasmissione comporta la non ammissibilità della domanda di contributo – oppure, ai sensi dell'art. 14

della Legge n. 56 del 25/11/2009, comunica i motivi che ostano all'accoglimento della domanda a seguito dei quali l'impresa, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione medesima, ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti (tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto) .

6. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere *i)* nel caso di esito positivo della verifica di ammissibilità formale, dalla data di ricevimento dell'Avviso di ammissione e inizio negoziazioni adottato dal gestore MTF e *ii)* nel caso di esito negativo della verifica di ammissibilità formale, dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
7. Superata la verifica formale, F.I.L.S.E. si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul merito dell'investimento presentato.

Le domande ritenute formalmente ammissibili saranno sottoposte alla successiva valutazione tecnica che terrà conto della rispondenza ai requisiti di seguito esposti.

Seconda Fase: Valutazione del merito del progetto proposto

Nella fase di valutazione del merito del progetto proposto ad agevolazione il giudizio è di tipo "qualitativo" e comporta l'attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri sotto individuati, che determina l'ammissione/non ammissione ad agevolazione. Saranno ritenute ammissibili ad agevolazione le domande il cui esame di merito in ordine al criterio di selezione n. 4 (*Sostenibilità finanziaria e qualità economico finanziaria del progetto del progetto*) abbia esito positivo e che conseguano un punteggio minimo uguale a 15.

	N.	Criterio	Elementi di Valutazione	Punteggio	
Qualità della proposta	1	Qualità progettuale	Livello di definizione e chiarezza degli obiettivi e delle modalità di attuazione dell'intervento	nulla	<u>0</u>
				bassa	<u>3</u>
				media	<u>6</u>
				alta	<u>10</u>
			Congruità dell'intervento in relazione agli obiettivi e ai risultati attesi e coerenza dei tempi di realizzazione	nulla	<u>0</u>
				bassa	<u>3</u>
	2	Qualità dell'operazione imprenditoriale e del business model, anche in termini di analisi del mercato e della concorrenza	Livello di definizione e chiarezza nell'analisi sugli effetti dell'intervento in termini di innalzamento della competitività dell'impresa e miglioramento della posizione dell'impresa sul mercato di riferimento	bassa	<u>3</u>
				media	<u>6</u>
				alta	<u>10</u>
				Nulla	<u>0</u>
	3	Capacità di generare effetti in termini di rilancio produttivo e crescita e/o rafforzamento dell'impresa		Bassa	<u>3</u>
				Media	<u>6</u>
Alta				<u>10</u>	
Nulla				<u>0</u>	
Sostenibilità finanziaria e qualità economico finanziaria del progetto	4	Sostenibilità finanziaria e qualità economico finanziaria del progetto	Valutazione - Positiva - Negativa	<u>10</u>	
				<u>0</u>	

Criteri premiali

Ai fini dell'ordinamento sono applicati i seguenti criteri premiali:

N.	Criterio	Elementi di valutazione	Punteggio
1	Coerenza con le priorità della Smart Specialization Strategy (S3)	- Sì - No	<u>2</u> <u>0</u>
2	Sostenibilità ambientale (in termini, ad esempio, di certificazione ambientale)	- Sì - No	<u>2</u> <u>0</u>
3	Soggetto proponente impresa Benefit ai sensi della legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016) art.1, commi 376-384	- Sì - No	<u>2</u> <u>0</u>

N.	Criterio	Elementi di valutazione	Punteggio
1	Coerenza con le priorità della Smart Specialization Strategy (S3)	- Sì - No	<u>2</u> <u>0</u>
4	Conseguimento da parte dell'impresa proponente del "rating di legalità" (ottenuto ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014)	- Sì - No	<u>2</u> <u>0</u>
5	Rilevanza della componente femminile e giovanile	Imprese individuali il cui titolare abbia età non superiore a 35 anni o società i cui rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, detentori del 51% del capitale sociale, abbia un'età non superiore a 35 anni o società cooperative in cui la maggioranza dei soci cooperatori, che siano altresì soci lavoratori, abbia un'età non superiore a 35 anni - Sì - No	<u>2</u> <u>0</u>
		Imprese individuali in cui il titolare sia una donna o società i cui rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, detentori del 51% del capitale sociale, siano costituiti da donne o società cooperative in cui la maggioranza dei soci cooperatori, che siano altresì soci lavoratori, sia costituita da donne - Sì - No	<u>2</u> <u>0</u>

8. L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda, con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni.
9. In caso di esito negativo dell'istruttoria, F.I.L.S.E., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 56/2009, all'impresa comunica i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti (tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto) .
10. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
11. Per le domande valutate positivamente, nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili del progetto.

12. Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

9) Erogazione dell'agevolazione

1. L'erogazione dell'agevolazione concessa è subordinata alla disponibilità della sede dell'intervento sul territorio della regione Liguria e alla verifica che il beneficiario non è destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
2. L'agevolazione sarà erogata, entro 80 giorni dalla presentazione della richiesta da parte del beneficiario, secondo le seguenti modalità:
 - a) erogazione della prima quota del contributo relativa ai costi sostenuti per l'ammissione alla quotazione, alla presentazione della rendicontazione delle spese legate all'ammissione alla quotazione, da presentare entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione, pena la revoca del contributo concesso e da redigersi in formato elettronico al fine di essere inoltrata in via telematica, compilando le schermate inserite nel sistema "bandi online" e allegando la documentazione ivi richiesta, anch'essa in formato elettronico, relativa alla richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000.
 - b) erogazione di quote annuali del contributo alla presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, da produrre entro il 30 giugno di ciascun anno⁶ e comunque non oltre il 30 giugno 2028.

10) Obblighi del beneficiario

1. È fatto obbligo ai soggetti beneficiari del contributo di:
 - a) realizzare il progetto conformemente alla proposta approvata;
 - b) produrre la rendicontazione finale di spesa – così come previsto dalla relativa modulistica – entro il 30 giugno 2028;
 - c) mantenere per un periodo di 3 anni, successivi alla data di erogazione del contributo, i seguenti requisiti:
 - localizzazione delle sedi del beneficiario del contributo interessate dall'intervento nel territorio della Regione Liguria;
 - non cessazione dell'attività produttiva, salvo il caso in cui sia dovuta a fallimento non fraudolento. In

⁶ L'impresa che conclude il processo di quotazione nel 2025 deve presentare la rendicontazione delle spese sostenute per la quotazione entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione, la rendicontazione delle spese sostenute tra la quotazione e il 30 giugno 2026 potranno essere rendicontate entro il 30 giugno 2026, le spese sostenute tra il 1° luglio 2026 e il 30 giugno 2027, entro il 30 giugno 2027 e infine, le spese sostenute tra il 1° luglio e il 30 giugno 2028, entro il 30 giugno 2028. Le imprese che si quotano dopo il 1° luglio 2026 possono rendicontare solo due annualità post quotazione; quelle che si quotano dopo il 1° luglio 2027 solo un'annualità post quotazione.

caso di inottemperanza, il contributo erogato è revocato e recuperato in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato.

- d) mantenere per la durata del progetto e fino all'istanza di erogazione a saldo, pena la revoca del contributo, i requisiti di accesso alle agevolazioni (ad eccezione del requisito dimensionale);
- e) dare comunicazione a F.I.L.S.E. qualora intendano rinunciare all'esecuzione dell'iniziativa agevolata;
- f) fornire alla Regione e a F.I.L.S.E., qualora richiesti, durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 5 anni successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socio – economici volti a valutare gli effetti prodotti;
- g) comunicare a F.I.L.S.E. ogni eventuale informazione concernente fatti che pregiudichino il mantenimento in capo al beneficiario del contributo concesso;
- h) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- i) rispettare gli obblighi in materia di informazione e comunicazione al pubblico sul sostegno fornito dal FESR all'operazione, previsti dall'art. dall'art 50 – Responsabilità dei beneficiari del Reg. (UE) 1060/2021 e dell'Allegato IX del medesimo regolamento, e in particolare: - adottare misure di informazione e comunicazione per il pubblico sul sostegno fornito dai fondi secondo quanto indicato dagli artt. 47 e 50 e dall'All. IX del Reg. (UE) 2021/1060 informando in modo chiaro, in qualunque documento informativo destinato al pubblico relativo alla proposta finanziata nonché ai suoi risultati, che la stessa è stata finanziata nell'ambito del PR FESR Liguria 2021/2027 e inoltre – durante l'attuazione di un'operazione il beneficiario è tenuto a fornire sul proprio sito web, laddove esistente, una breve descrizione dell'operazione, compresi finalità e risultati, che evidenzii il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione e a collocare almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3) che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio;
- j) accettare sia durante l'istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione dell'iniziativa, le verifiche tecniche ed i controlli che la F.I.L.S.E., gli Organi comunitari, statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata;
- k) garantire la tracciabilità delle spese relative al progetto nel proprio sistema contabile;
- l) riportare su tutti i documenti di spesa il CUP (codice unico progetto), salvo quanto previsto all'art. 4 del bando;
- m) garantire il rispetto del divieto di pantouflage previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.
- n) aggiornare al ricorrere di modifiche, i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo dell'impresa nel rispetto delle norme antiriciclaggio.

11) Revoche

1. La revoca totale o parziale del contributo sarà deliberata dalla F.I.L.S.E. nei casi in cui:

- a) il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
 - b) il beneficiario abbia ottenuto per le stesse spese altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi a titolo di un Regolamento de minimis;
 - c) il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
 - d) il beneficiario non abbia provveduto a rendicontare a F.I.L.S.E. le spese dell'intervento;
 - e) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa beneficiari;
 - f) il beneficiario non abbia confermato a consuntivo i dati di progetto per i quali in sede di istruttoria è stato assegnato il relativo punteggio, e risultando così il punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per la finanziabilità dell'iniziativa.
2. Nel caso in cui l'intervento non venga rendicontato entro i termini prescritti, F.I.L.S.E. effettuerà la revoca parziale dell'agevolazione relativa ai titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'intervento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.
3. Il procedimento di revoca del contributo concesso si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso.
4. Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.
5. La procedura di revoca comporterà, nei casi in cui il beneficiario abbia ottenuto l'erogazione del contributo, il recupero dello stesso, gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.

12) Controlli

1. I competenti Organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate.
2. Laddove, all'esito dell'attività di controllo, risulti l'indebita percezione dei contributi di cui al presente bando a causa dell'insussistenza dei richiesti requisiti imputabile al beneficiario, si provvederà alla revoca del contributo – con le modalità di cui all'art. 12 del presente bando – e all'applicazione, ricorrendone i presupposti di legge, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 316 ter del Codice penale.

13) Informativa sulla privacy

1. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si prega di far riferimento all'informativa allegata al presente bando, resa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento generale sulla Protezione dei Dati (Allegato 2).
2. F.I.L.S.E. S.p.A provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.filse.it alla voce "Società trasparente" dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D.Lgs n.33/2013 e ss.mm.ii.

Allegato 1 – Esclusioni previste dall’art.7 paragrafo 1 del Regolamento UE 2021/1058

- lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell’Allegato I della Direttiva 2003/87/CE;
- la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- gli investimenti in infrastrutture aeroportuali;
- gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell’economia circolare;
- gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
 - la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di tele raffreddamento per portarli allo stato di “teleriscaldamento e tele raffreddamento efficienti” come definiti all’art. 2 punto 41 della Direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di “cogenerazione ad alto rendimento” come definiti all’art. 2 punto 34 della Direttiva 2012/27/UE;
 - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
 - gli investimenti nell’espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell’adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
- gli investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici; e
 - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

Allegato 2 – Tutela della Privacy

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR).

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito “Regione”), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova. In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati. La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679, è la Società FI.L.S.E.. S.p.a., con sede legale in via Peschiera 16 – 16122, Genova, tel. centralino +39 010 8403303 - fax +39 010 542335, posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it, sito web www.filse.it.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato. La base giuridica del trattamento si identifica con la gestione delle domande di concessione del bando “*Quota Liguria - Sostegno al consolidamento delle pmi attraverso la quotazione nei mercati di capitali*” nonché di quanto connesso alle attività di erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazioni indicatori economico, qualitativi e quantitativi.

La liceità del trattamento è costituita dall'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (come espresso all'articolo 6 comma 1 punto b del RGPD) dal momento della presentazione della domanda sul bando “*Quota Liguria - Sostegno al consolidamento delle pmi attraverso la quotazione nei mercati di capitali*”. Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. Dati Personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati anagrafici, fiscali, professionali ed economici è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati. Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività della Regione per le seguenti finalità:

- ricezione, istruttoria, gestione delle domande nonché ogni procedura connessa all'erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazione qualitativa e quantitativa. Nel caso di ammissione all'intervento, i Soggetti finanziati saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito di FI.L.S.E. S.p.A secondo le norme che regolano la

pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi, nonché sul sito internet di Regione Liguria e sul BURL, al fine di divulgare i risultati finali delle procedure amministrative.

In adempimento ad obblighi di legge connessi alle finalità del presente bando, i dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici, ed altresì essere utilizzati per alimentare banche dati di Regione Liguria o di altri enti pubblici nonché banche dati dell'Unione Europea, e potranno essere integrati con ulteriori dati personali acquisiti presso elenchi e registri pubblici o banche dati. In particolare, i dati dei beneficiari contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode, in applicazione di quanto disposto dall'art. 74 paragrafo 1 lettera c) del Reg. (UE) 2021/1060 Regione e F.I.L.S.E. S.p.A, inoltre, si impegnano a informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

2. Dati Personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione e F.I.L.S.E. potranno trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio: informazioni concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato. In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge. Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

3. Natura del Trattamento

Il conferimento dei dati personali è un requisito necessario per l'esecuzione del predetto contratto. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità dell'accesso al bando sopra descritto.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

4. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 196/03 s.m.i, dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamenti UE 2016/679 e 2021/1060. Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "categorie particolari di dati personali", tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)"); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento. I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche

tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

5. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- FI.L.S.E. S.p.A., sede legale Via Peschiera 16 – 16122 Genova, telefono 010 – 8403303 Fax 010 – 542335 posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it,
- Gli incaricati di FI.L.S.E. S.p.A. e dei su elencati Responsabili.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

Trasferimento dei Dati all'Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE. In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento. In particolare:

a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- Finalità del trattamento,
- Categorie di dati personali trattati,
- Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- L'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o

organizzazioni internazionali.

b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
- Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; settoresvilstrategico@regione.liguria.it.

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

(luogo), il (data)

Firma dell'interessato

Allegato 3 – Principio del “non arrecare danno significativo” (Do not significant harm, DNSH)

1. Il principio del “non arrecare un danno significativo” si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore pubblico e privato in progetti verdi e sostenibili, nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal.

2. Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali (citati nell’articolo 9 del Regolamento):

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi. E sono state integrate anche con:

- energia;
- paesaggio e beni culturali;
- elettromagnetismo;
- rumore;
- popolazione e qualità della vita.

3. In particolare, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020/852, un’attività economica arreca un danno significativo:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all’adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all’uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell’utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l’Unione europea.

4. Regione Liguria nell’ambito del PR FESR 2021-2027, secondo quanto previsto dall’articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, deve rispettare e conformarsi al principio del DNSH sopra citato.

5. Nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027 è stata svolta una valutazione ex-ante per la conformità delle Azioni del Programma rispetto agli obiettivi del DNSH

(Allegato C al Rapporto Ambientale).

6. Dall'analisi svolta, le tipologie di interventi dell'Azione 1.3.6 sono state valutate compatibili con il principio DNSH, poiché non si prevede che abbiano un impatto negativo significativo a causa della loro natura.